



Comune di Pogliano Milanese

(Provincia di Milano)

Opere di manutenzione straordinaria spogliatoi pallavolo Centro Sportivo PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Il presente appalto viene commissionato dall'amministrazione Comunale di Pogliano Milanese relativo alle opere di manutenzione straordinaria spogliatoi pallavolo Centro Sportivo comunale di Pogliano Milanese.

Art. 2 PREZZO DEI LAVORI IN APPALTO

L'importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza D.Lgs 81/08, ammonta a € 56.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza, il cui importo è fisso ed invariabile, e € 54.000,00 per opere a corpo, il cui importo è da assoggettare a ribasso d'asta.

Le opere in argomento possono essere così suddivise

Categoria prevalente OG1		€.	29.219,84
Categoria	OG11	€.	24.780,16
Totale lavori a corpo		€.	54.000,00
Oneri della sicurezza		€	2.000,00
Totale opere a base di appalto		€	56.000,00

Art. 3 ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto definitivo esecutivo consta dei seguenti elaborati:

- 1. RELAZIONE TECNICO ECONOMICA;
- 2. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI;
- 3. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- 4. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
- 5. ELENCO PREZZI UNITARI;
- 6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- 7. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;
- 8. FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA;
- 9. CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO;

ELABORATI GRAFICI:

A01	Planimetria generale.	varie
A02	Piante e sezione AA	1:50
A03	Particolari	1:20
M01	Impianti idrici – meccanici	1:50
E01	Impianti elettrici	1:50

Art. 4 OPERE COMPRESE NELL'APPALTO

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le somministrazioni, i noli di attrezzature e le occorrenti prestazioni anche di tipo impiantistico per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto secondo le forme, le dimensioni le caratteristiche illustrate dagli elaborati tecnici del progetto esecutivo e secondo le

norme contemplate in questo capitolato speciale.

L'opera univocamente determinata dal progetto dovrà quindi essere realizzata secondo le caratteristiche impiantistiche e prestazionali descritte o desumibili dagli elaborati esecutivi allegati al progetto.

Art. 5 DISCORDANZE OD OMISSIONI NEGLI ELABORATI PROGETTUALI

In caso di discordanze tra gli elaborati di progetto o fra questi e le descrizioni contenute nel presente capitolato o nel caso ricorrono possibilità di diverse interpretazioni tra le soluzioni proposte, dovrà essere attuata la soluzione prescritta dalla Direzione dei lavori a suo insindacabile giudizio, ancorché ciò sia coerente con i particolari costruttivi del progetto esecutivo dell'opera.

L'eventuale omissione nelle descrizioni di capitolato o negli elaborati grafici di lavori di prestazioni o forniture in opera che risultino necessarie per dare piena e totale funzionalità ed agibilità dell'opera progettata, non danno diritto all'Appaltatore di richiedere alcun compenso aggiuntivo per nessuna motivazione.

Inoltre l'opera complessiva, composta di tutte le singole categorie di lavoro, indipendentemente da erronea, imperfetta, incompleta o mancante prescrizione qualitativa o esecutiva di capitolato o progettuale, deve essere eseguita dall'appaltatore con la massima diligenza, a perfetta regola d'arte e con la piena assunzione d'ogni responsabilità e prestazione di ogni garanzia necessaria.

Art. 6 INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo a corpo per le opere a corpo e i prezzi unitari per le opere a misura, accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c..

Sulla base della normativa vigente qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse stabilite dalla norma.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

L'Appaltatore, oltre ai casi sopra indicati, non avrà ragione perciò di pretendere sovrapprezzi e indennità speciale di nessun genere per eventuali aumenti di prezzi di assicurazione degli operai, per aumenti di costo dei materiali e della mano d'opera durante l'esecuzione dei lavori, per imposte, sciopero degli operai, emigrazioni, eventuali epidemie, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la aggiudicazione dei lavori.

Gli eventuali lavori relativi a categorie di lavori non previsti, verranno valutati in base ai nuovi prezzi da concordare

Negli eventuali nuovi prezzi dei singoli lavori richiesti in variante in più od in meno si intende compreso e contenuto ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai e di cose, ogni spesa principale e provvisionale, ogni trasporto sia con i mezzi ordinari che può offrire la località, sia con il sussidio di quelli che, in relazione alla misura e all'entità del lavoro, l'Appaltatore è tenuto ad impiegare ed infine ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori compiuti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del presente capitolato, fino al collaudo e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nelle rispettive voci.

Art. 7 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- 1- L'Appaltatore avrà l'obbligo di eleggere il domicilio presso una sua sede presso la quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni inerenti al presente appalto.
- 2- Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma uno.

Le comunicazioni inerenti ai lavori in oggetto verranno fatte all'Appaltatore dalla Direzione dei Lavori mediante Ordini di Servizio.

Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA (art. 123 DPR 207 del 5 ottobre 2010)

Entro quindici giorni dall'aggiudicazione del presente appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta a costituire apposita cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali, nella misura del 10 per cento dell'importo degli stessi.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi sotto riportati e si intendono compresi e compensati nei prezzi applicati:

le assicurazioni delle maestranze e dei propri dipendenti a norma delle vigenti leggi;

le assicurazioni civili verso terzi oltre l'assicurazione R.C.O. con un massimale pari a Euro 500.000,00.- così come previsto dall'art. 125 del Regolamento D.P.R. n. 207 del 05-10-10;

le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, a delimitazione delle aree interessate ai lavori ed in particolar modo ad una corretta indicazione per le strade interessate al traffico veicolare e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. e VV.UU.;

tutte le spese inerenti la stipulazione e registrazione del contratto ed i diritti di segreteria

tutte le spese necessarie per dare i materiali e le opere nel modo che verrà indicato dalla Direzione Lavori. Sarà escluso in via assoluta, ogni e qualsiasi compenso all'appaltatore per danni, perdite di materiali comunque verificatesi prima della misura, dovuta sia a negligenze dell'appaltatore e dei suoi dipendenti sia a qualsiasi altra causa comprese le ipotesi di forza maggiore o dei fatti di terzi;

l'appaltatore ha l'obbligo, ove richiesto dalla Direzione Lavori, di far sottoporre a prova presso laboratori sperimentali ufficialmente riconosciuti, i materiali forniti, per constatare se essi rispondono a quanto prescritto.

Le spese per i prelievi e le analisi sono a totale carico dell'appaltatore.

Resteranno pure a carico dell'appaltatore le riparazioni delle tubazioni dei servizi di qualsiasi genere che dovessero essere manomesse o rotte nel corso dei lavori ed i tempi di attesa non saranno compensati.

Ogni e più ampia responsabilità nel caso di manomissioni o danneggiamenti di beni, immobili mobili di proprietà comunale, ricadrà sull'impresa, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale il nome ed il recapito telefonico del tecnico responsabile incaricato per l'assistenza allo svolgimento dei lavori, che dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per tutta la durata dell'appalto.

Art. 10 ONERI TECNICI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Direzione Tecnica del cantiere

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione e assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza e di assistenza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Il D<u>irettore Tecnico</u> dovrà possedere i requisiti professionali necessari ad eseguire la conduzione del cantiere dell'opera appaltata, essere di provata competenza e di pieno gradimento della Stazione Appaltante.

La nomina del D.T. sopraindicato dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata dell'Appaltatore, sottoscritta anche dal medesimo D.T..

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il D.T., l'Appaltatore dovrà provvedere - con le modalità sopra indicate - alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere .

In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.

Nel caso l'appalto comprenda la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate in acciaio, calcestruzzo armato o legno l' Appaltatore dovrà nominare il responsabile del montaggio e darne comunicazione con lettera raccomandata alla Stazione Appaltante sottoscritta da tale responsabile.

Qualora il Direttore Tecnico di cantiere non risponda ai requisiti di competenza ed esperienza indispensabili a giudizio del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo con persona capace ed esperta, previa motivata comunicazione all'Appaltatore

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI A PERSONE O A COSE

Nell'esecuzione delle opere, come prescritto dal Capitolato Generale OO.PP., l'Appaltatore dovrà adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tra i soggetti terzi è incluso anche il Comune.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà sui datori di lavoro o sui lavoratori autonomi quando siano violate le disposizioni ad essi rivolte, ed in particolare quelle previste dal D.L.gs 81/08.

Art. 12 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art.131 del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e in ogni modo prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare (secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08): Il Piano Operativo di Sicurezza, attinente alle proprie scelte e relative responsabilità nell'organizzazione dei vari cantieri e nell'esecuzione dei lavori.

Tale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione dell'opera per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa Affidataria).

Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori. Qualora vi siano opere scorporate valgono le norme qui sopra elencate, con l'impegno da parte delle imprese a coordinare i propri interventi.

Il Piano Operativo di Sicurezza verrà inoltre consegnato anche alla Direzione Lavori che lo verificherà prima dell'inizio dei lavori stessi.

Gli obblighi di cui sopra riguardano tutti i cantieri di opere pubbliche indipendentemente dalla loro dimensione.

Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:

- l'identificazione dell'impresa e dei responsabili della sicurezza;
- la descrizione dei lavori per singole fasi;
- l'organizzazione del cantiere;
- i processi di costruzione;
- le attrezzature e le macchine necessarie alla realizzazione dell'opera;
- le modalità operative;
- le misure di protezione collettive e individuali.

Le gravi o ripetute violazioni al piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore nella sua qualità di datore di lavoro dovrà osservare altresì le misure di tutela di cui al D.L.gs 81/08 ed assoggettarsi agli obblighi imposti dallo stesso D.L.gs 81/08.

L'appaltatore resta comunque responsabile per la mancata osservanza degli adempimenti posti a suo carico dalle norme di cui al D.L.gs 81/08.

Art. 13 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecniche e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la committenza, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 14 ORDINE DI CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.lgs. 81/08.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 15 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per i lavori oggetto del presente appalto, il tempo utile è fissato in **45 giorni (quarantacique)**I giorni sono da intendersi naturali successivi e consecutivi a far luogo dalla data del verbale di consegna lavori relativo, comprensivi della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Art. 16 PENALI

Il mancato o ritardato inizio dei lavori, nonché ogni eventuale inadempienza a qualunque obbligo derivante dal presente contratto comporteranno, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'applicazione di penali.

Per i lavori oggetto del presente appalto, si fissa per ogni giorno di ritardo una penale pecuniaria di €_100,00 (cento/00), e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo di contratto.

Per le inadempienze più gravi, ove si ravvisi, la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Municipale su proposta del funzionario Responsabile del procedimento.-

La penale verrà applicata anche nel caso che il lavoro venga eseguito malamente e crei o pericolo o disagio ai fruitori del servizio.

Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento della prima fattura o dall'incameramento della fidejussione prestata in sede di stipula del contratto.

Art. 17 ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo

contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 18 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito solo nei limiti previsti dalla legge.

Nell'ipotesi che l'Impresa intenda subappaltare o concedere in cottimo delle opere, all'atto dell'offerta deve indicare i lavori o le opere che intende subappaltare o concedere a cottimo.

Nel caso in cui non vengano rispettate le procedure previste dalla legge non è possibile procedere al subappalto o cottimo, alle forniture e ai noli a caldo.

E' vietato in modo assoluto, alle Cooperative cedere, subappaltare o dare in cottimo i lavori assunti, ai sensi dell'art.46 del Regolamento approvato con R.D. 12.2.1911 n. 278.

E' vietato altresì in modo assoluto, alla Ditta aggiudicataria non Cooperativa, cedere ad altri l'appalto quando riguardi esclusivamente impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

Art. 19 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto (bolli, registrazioni, copie) ed i diritti di segreteria come da Legge.

Restano invece, a carico dell'Amministrazione appaltante, tutte le spese necessarie per le procedure di gara.

Art. 20 PAGAMENTI IN ACCONTO

Per i lavori oggetto del presente appalto, si procederà a pagamenti delle opere realizzate secondo le seguenti modalità: il 70% della somma relativa alle opere eseguite sarà corrisposto alla redazione del certificato di ultimazione delle opere, il restante 30% successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Art. 21 CONTO FINALE E COLLAUDO

Per i lavori oggetto del presente appalto, il conto finale dovrà essere redatto entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori verrà emesso un certificato di regolare esecuzione delle opere.

Art. 22 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.45, comma 10 del Regolamento, ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio lavori, un programma esecutivo, nel quale debbono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

Art. 23 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Nell'attuazione dell'appalto, l'Impresa dovrà rispettare le disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa concernente i subappalti e di cottimi di opere pubbliche in genere, secondo quanto disposto dalla Legge n. 646 del 19.3.1982, n. 726 del 12.10.1982 e n. 936 del 23.12.1982 e della Legge n. 55 del 19.3.1990 e sue integrazioni nonché il disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55 pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27.2.1991 che prevede:

- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
- 2) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata quadrimestralmente.
- Il direttore Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione del certificato di pagamento.
- 3) il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della Legge 19.3.90 n. 55, deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alla verifica ispettiva di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- 4) il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
- 5) nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
- 6) il Direttore Tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 24 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I lavori sono appaltati a corpo.